

Regole tecniche per la formazione la documentazione e lo scambio di ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che demanda ad uno o più decreti la definizione, tra l'altro, delle regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti;

Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, attuativo della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico;

Vista, altresì, la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

Sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del.....;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con nota prot. n. del

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto e definizioni)

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio della seguente tipologia di dati territoriali: **ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000**.
2. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 - a) Comitato: il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - b) dati territoriali: qualunque informazione geograficamente localizzata, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - c) metadati: informazioni che descrivono i dati territoriali e i servizi ad essi relativi e che consentono di registrare, ricercare e utilizzare tali dati e servizi;
 - d) Repertorio: il Repertorio nazionale dei dati territoriali istituito presso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - e) servizi relativi ai dati territoriali: le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali o sui metadati connessi;
 - f) amministrazioni: le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
 - g) ortofoto digitale: prodotto proveniente da procedure di raddrizzamento di immagini telerilevate da piattaforma aerea o satellitare;
 - h) prodotti intermedi: prodotti o dati necessari al processo di realizzazione dell'ortofoto digitale che possono essere realizzati, acquisiti e collaudati indipendentemente dalla realizzazione delle stesse ortofoto digitali.

Art. 2

(Formazione dei dati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni producono, acquisiscono o validano ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000 e prodotti intermedi, secondo le specifiche tecniche approvate dal Comitato e riportate negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 3

(Documentazione dei dati)

1. Le ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000, anche se acquisite in licenza d'uso, e i servizi ad essi relativi sono documentati, sulla base delle regole tecniche definite ai sensi dell'articolo 59, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale, attraverso l'inserimento dei relativi metadati nel Repertorio.

Art. 4

(Fruibilità e scambio dei dati)

1. Al fine di assicurare un adeguato livello di interoperabilità dei dati, le amministrazioni adottano le indicazioni relative al formato dei dati contenute nelle specifiche tecniche di cui agli allegati 1 e 2.
2. Le amministrazioni rendono disponibili i propri dati per la consultazione o per il riuso secondo le modalità previste dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.36 sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico.
3. Per lo scambio telematico le amministrazioni adottano modalità coerenti con le vigenti regole tecniche e di sicurezza che disciplinano il sistema pubblico di connettività.

Art. 5

(Aggiornamento delle specifiche)

1. Le specifiche tecniche di cui agli allegati 1 e 2 sono aggiornate periodicamente con decisione del Comitato anche su proposta delle amministrazioni interessate e sono pubblicate sul sito istituzionale del CNIPA.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Il Ministro delegato
per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Allegati

- All. 1: Specifiche tecniche - Ortofoto digitali per applicazioni di tipo cartografico alla scala nominale 1:10000.
- All. 2: Specifiche tecniche - Ortofoto digitali per applicazioni di tipo tematico alla scala nominale 1:10000.